



**ANGELO**  
del Titolo di San Marco  
di Santa Romana Chiesa Cardinale DE DONATIS  
Vicario Generale di Sua Santità  
per la Diocesi di Roma

---

La Diocesi di Roma serba con cura nella propria Lipsanoteca un patrimonio di inestimabile valore spirituale. Questo scrigno di santità custodisce *ab immemorabili* reliquie che attestano l'ininterrotta presenza nella vita della Chiesa di uomini e donne che hanno corrisposto in maniera esemplare alla comune vocazione alla santità.

L'Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi "*Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione*", del 16 dicembre 2017 - a cui si deve far riferimento per tutto ciò che non è espressamente indicato in questo Decreto - offre l'occasione per precisare la normativa vigente in Diocesi sul tema di custodia ed esposizione delle reliquie per la pubblica venerazione.

L'Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma è responsabile della custodia materiale delle reliquie, nelle forme indicate dall'Ordinario diocesano; nonché di ricevere le singole richieste che a diverso titolo pervengono al Vicariato e, più in generale, della gestione dell'intero iter relativo a queste ultime, fino alla fase finale della concessione di frammenti di reliquie (o del diniego degli stessi), curando l'archiviazione delle relative pratiche, debitamente protocollate e numerate.

A tal fine, si determina quanto segue:

#### **I. Reliquie insigni**

- a) «Tradizionalmente vengono considerate reliquie insigni il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l'intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione» (cf. *Le reliquie...*, Introduzione).
- b) La competenza dell'Ordinario diocesano per tutte le procedure menzionate dall'Istruzione in relazione alle reliquie insigni è demandata al Tribunale Diocesano di Roma.
- c) Fatti salvi i diritti di eventuali eredi ed aventi causa, ove le spoglie mortali non siano state cedute a soggetti ecclesiali, ed in piena adesione a quanto disposto dal Diritto Canonico, si ribadisce che «le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica» (cf. can. 1190 §2 C.I.C.).
- d) Nel caso di estinzione di soggetti ecclesiali soggetti al Vicariato di Roma (es. per chiusura di case religiose, demolizione o alienazione di luoghi ed edifici sacri, ecc.) a diverso titolo custodi di reliquie insigni o particolarmente venerate, il soggetto di fatto e/o di diritto titolare della custodia contatterà previamente e tempestivamente l'Ordinario diocesano per concordare le modalità di cessione che consentano la permanenza in Diocesi delle reliquie.

#### **II. Reliquie non insigni**

- a) Per reliquie non insigni si intendono: «Piccoli frammenti del corpo dei Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone» (cf. *Le reliquie...*, Introduzione).

- b) La Lipsanoteca diocesana è in grado di concedere solo reliquie di Santi e Beati la cui morte è attestata dopo il V secolo.
- c) Le reliquie sono concesse unicamente per il culto pubblico (cf. can. 834 §2 C.I.C.). Nella richiesta deve essere specificato in quale edificio sacro, o altro luogo destinato al culto divino, le reliquie saranno custodite ed esposte alla venerazione dei fedeli; nonché, almeno in modo sommario, le modalità dell'esposizione.
- d) Le reliquie devono essere richieste direttamente dall'Ordinario diocesano competente (cf. can. 134 §3 C.I.C.), alla cui autorità è sottoposto l'edificio sacro o altro luogo di cui sopra (cf. *sub* II, c).
- e) Le reliquie concesse possono essere soltanto frammenti di dimensioni molto piccole e di norma sono collocate in una teca chiusa da filo rosso fissato con ceralacca, con impresso il sigillo del Vicariato di Roma.
- f) Nella richiesta si tenga conto del fatto che il rito della dedicazione di un altare o di una chiesa richiede che «le reliquie siano di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano» (cf. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cap. II e IV, *Praenotanda* n. 5 e 11).
- g) La domanda dell'Ordinario Diocesano deve essere indirizzata per iscritto in forma cartacea all'Ordinario diocesano di Roma, che la trasmette al Direttore dell'Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma. *Exceptis excipiendis*, non si accolgono richieste pervenute in altra forma (es. telematica, ecc.).
- h) Le reliquie tratte dalla Lipsanoteca della Diocesi non potranno essere alienate validamente in nessun modo, né essere trasferite in modo definitivo. Il commercio di reliquie, da considerarsi sempre assolutamente illecito, è penalmente sanzionato dal diritto (cf. can. 1190 e 1376 C.I.C.).
- i) In considerazione dell'elevato numero di richieste, provenienti da tutto il mondo, di norma non si concedono più di tre reliquie per Diocesi.
- j) Le reliquie concesse sono accompagnate dal "Certificato di Autentica" firmato dal delegato del Cardinale Vicario, munito del sigillo del Vicariato di Roma e debitamente protocollato dall'Ufficio Liturgico. Autentiche e reliquie sono spedite esclusivamente al Nunzio della Diocesi da cui proviene la richiesta, che provvederà a inoltrarle all'Ordinario.

### III. Resti mortali (*exuviae*) dei Servi di Dio e dei Venerabili

- a) Ai resti mortali (*exuviae*) si applicano le medesime norme esposte nei nn. I e II.
- b) «Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizzazione, i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato o canonizzato» (*Le reliquie*, Introduzione).

### IV. Pellegrinaggio di reliquie custodite dalla Diocesi.

La Diocesi di Roma intende attuare quanto previsto sul tema del pellegrinaggio di reliquie custodite nella Diocesi nella già menzionata Istruzione della Congregazione per le Cause dei Santi "*Le reliquie ...*". In modo particolare, si ribadisce l'espresso divieto di organizzare processioni o pellegrinaggi fuori dalla Diocesi di reliquie custodite a Roma, senza aver prima ottenuto il consenso del Cardinale Vicario.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 18 ottobre 2018, Festa di S. Luca Evangelista.